

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Oggetto: Rinnovo Elenchi Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato

Gentili Colleghi,

il Consiglio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 81 del DPR 115/2002 (T.U.S.G.), con delibera del 19.03.2024 ha disposto che il rinnovo degli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato avverrà annualmente entro il 31 gennaio.

Tutti coloro che hanno intenzione di essere inseriti nel suddetto Elenco, quindi, dovranno:

- Far pervenire l'istanza di iscrizione al seguente indirizzo pec: ord.latina@cert.legalmail.it dal 01 dicembre al 31 gennaio.
- Allegare alla domanda documentazione attestante la comprovata esperienza nella materia o nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione (produzione atti giudiziari o attestati di formazione specifica).

Il Consiglio, inoltre, provvederà alla revisione degli elenchi e a tal fine, nello svolgimento delle attività di verifica che gli competono, effettuerà controlli a campione sulla regolarità formativa e contributiva degli iscritti, ed in caso di esito negativo, procederà alla conseguente cancellazione.

Al fine di agevolare la consultazione si mette a disposizione dei Colleghi la normativa vigente¹ in materia di Patrocinio a Spese dello Stato, rammentando che costituisce illecito disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio (artt. 11, 2 e 3 co. e 20 Codice Deontologico Forense), nonché la violazione del divieto di percepire compensi o rimborsi (art. 85 DPR 115/2002).

Il Segretario
Avv. Maria Cristina Sepe

¹ **Art. 81 T.U.S.G. - Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato** **1.** L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. **2.** L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. **3.** È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. **4.** L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Art. 85 T.U.S.G. – Divieto di percepire compensi o rimborsi **1.** Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. **2.** Ogni patto contrario è nullo. **3.** La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Art. 25 Regolamento CNF n. 6/14 – Attestato di Formazione continua

10. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

Art. 11 CDF – Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. **4.** L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Art. 15 CDF – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 20 CDF – Responsabilità disciplinare

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. **2.** Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.